



DIREZIONE REGIONALE LAVORO

AREA AFFARI GENERALI 08/05

Ai dirigenti della Direzione Regionale Lavoro

Paolo Menna
Lina selva
Angelo Leonelli
Maria Chiara Coletti
Carolina Tasco
Andrea Fusco
Francesco Costanzo

E p.c. Al responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

LORO SEDI

Oggetto: Legge 04 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" art. 1 commi 125-129 - Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Con nota del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza n. 0176859 del 06.03.2019 vengono comunicati gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 1 commi 125-129 della Legge 04 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Tale norma ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

Di seguito si illustrano schematicamente le previsioni normative.

1. SOGGETTI

I soggetti destinatari della previsione sono:

- 1.1 le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
- 1.2 le imprese.

2. OGGETTO

La previsione ha ad oggetto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, superiori ad € 10.000,00, corrisposti, nel periodo sottoindicato, ai soggetti di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 da parte di Pubbliche Amministrazioni e soggetti equiparati.

Detto limite di 10.000€ va inteso in senso cumulativo, cioè avendosi riguardo al totale dei vantaggi pubblici ricevuti anziché alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso appena chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.

La nuova disciplina è applicabile solo a partire dall'anno 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a decorrere dal 1° gennaio 2018. Va utilizzato il criterio contabile di cassa, pertanto andranno considerate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

La pubblicità e la trasparenza dei dati devono essere assicurati entro il 28 febbraio di ogni anno. La prima scadenza è fissata al 28.02.2019.

Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 2/2019, ha precisato l'ambito oggettivo della previsione in argomento, ritenendo che costituiscano oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggano titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico. Lo stesso Ministero precisa tuttavia che il richiamo espresso alla nozione di incarichi retribuiti (rectius remunerati) fa ritenere applicabile la norma in esame anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio. L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile). Ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

3. CONTENUTO DELL'OBBLIGO

- 3.1 Sui soggetti di cui al precedente punto 1.1 grava l'obbligo di pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni di cui al punto 2;
- 3.2 Sui soggetti di cui al precedente punto 1.2 grava l'obbligo di pubblicazione delle suddette informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

4. DOVERE DI VIGILANZA DELLE PP.AA.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 01449/2018, ha precisato che spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere al controllo delle erogazioni e all'attuazione delle attività indicate dalle norme

in esame. Pertanto le amministrazioni competenti a verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte degli operatori sono le singole P.A. eroganti.

5. SANZIONI


La norma prevede l'obbligo di restituzione, ai soggetti eroganti, delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, entro tre mesi dalla data del 28 febbraio 2019. Il Consiglio di Stato, nel parere citato, ha precisato che la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese, sulla base di un'interpretazione letterale del testo della norma nonché sulla considerazione che l'assenza del fine di lucro, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

All'uopo, il Ministero del Lavoro, nella già citata circolare, ha cura di precisare che le cooperative sociali possono essere annoverate, a tal fine, tra le imprese.

Al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni di legge, si invitano i dirigenti in indirizzo a fornire, ciascuno per quanto di propria competenza, ai soggetti beneficiari delle erogazioni indicate, adeguata comunicazione dei nuovi obblighi di pubblicazione e trasparenza anche mediante diffusione della presente circolare.

La funzionaria

Romina Caputo



La dirigente

Ornella Guglielmino



Il direttore

Marco Nocchioli

